



**Partito Radicale Nonviolento,
Transnazionale e Transpartito**

Via di Torre Argentina 76 – 00186 Roma Tel: (+39) 06.689791 Fax: (+39) 06.68210375
www.radicalparty.org - www.radoradicate.it - www.radicali.it



*All'Ecc.mo Presidente della Repubblica
Italiana*

*On.le Giorgio Napolitano
nella qualità di Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura*

*Al Ministro della Giustizia
On.le Annamaria Cancellieri*

*Al Commissario per i Diritti Umani
Del Consiglio d'Europa
On.le Nils Muižnieks*

Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

*A tutti i Presidenti di Tribunale della
Repubblica Italiana*

*A tutti i Procuratori Capo della Repubblica
Italiana*

*A tutti i Presidenti degli Uffici GIP presso
tutti i Tribunali della Repubblica Italiana*

*A tutti i Direttori delle Case di reclusione
e delle Case circondariali della Repubblica
Italiana*

*A tutti i Magistrati di Sorveglianza della
Repubblica Italiana*

**ATTO DI SIGNIFICAZIONE
E DIFFIDA**

I sottoscritti Marco Giacinto Pannella, quale Presidente del Senato del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale, Transpartito, ONG con Status Consultivo Generale di prima categoria presso l'ECOSOC delle Nazioni Unite e Avv. Giuseppe Rossodivita, quale Segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, entrambi domiciliati in Roma, Via di Torre Argentina 76, presso la

sede del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale, Transpartito, espongono e significano quanto segue.

1. Come noto la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza dell'8 gennaio 2013, (Torreggiani e altri c/ Italia,) divenuta irrevocabile ed esecutiva in data 28 maggio 2013, ha accertato, in ragione del cronico sovraffollamento delle carceri italiane, la violazione strutturale dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, che vieta di infliggere pene e trattamenti inumani e degradanti.

Come ancora noto la Corte ha imposto allo Stato Italiano di porre rimedio alla situazione, facendo venire meno le cause del sovraffollamento delle carceri italiane, entro e non oltre un anno dalla data in cui la menzionata sentenza è divenuta definitiva.

Quanto sopra ha costituito l'esito di una procedura eccezionale adottata dalla Corte, consistita, conformemente all'art. 46 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, nella adozione di una cd. sentenza pilota, conseguente all'accertata situazione di sistematica e radicale incompatibilità dello *'stato di fatto'* esistente in Italia, con gli obblighi che lo Stato Italiano ha assunto al momento della sottoscrizione e della ratifica del relativo trattato internazionale.

2. Nelle more dell'adozione delle necessarie misure, la Corte ha espressamente desiderato rammentare allo Stato l'invito già formulato nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Rec 22/99 e 13/06) ad *"esortare i procuratori e i giudici a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione"*, rimanendo in particolar modo *"colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio"*.

Difatti, ha precisato la medesima Corte EDU nella sentenza Torreggiani, ancorché la rimozione delle cause strutturali da cui origina il sovraffollamento carcerario richieda interventi di lungo periodo *"lo Stato è (ndr. comunque) tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata"*, stante l'inviolabilità del diritto tutelato dall'art. 3 CEDU.

Quanto sopra rende chiaro come nella maggior parte delle carceri italiane (di fatto tutte salvo pochissime eccezioni) i detenuti e gli internati sono costretti nell'attualità a vivere in una situazione di conclamata illegalità: *"la pena è legale solo se non consiste in un trattamento contrario al senso di umanità"* scriveva la Corte Costituzionale nella sentenza nn. 12/1966 , (cfr. anche sent. 349/1993) in relazione all'art. 27, comma 3 Costituzione, che mira *"essenzialmente ad impedire che l'afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità"*, con discorso sicuramente estendibile alla misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di soggetti 'presunti innocenti', lì dove la presunzione d'innocenza, di cui al comma 2 del medesimo articolo 27 della Costituzione, si concretizza (*rectius*: si dovrebbe concretizzare) non solo in una regola di giudizio, ma anche in una regola di *trattamento*.

3. Come ripetutamente spiegato dalla Corte Costituzionale "le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo - non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante - egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indicato parametro" (Così, Cort. Cost. Sent. 113/2011, analoga n. 93/2010; sulla integrazione da parte delle norme della CEDU, quali «norme interposte», dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali», v. altresì le sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009; n. 39 del 2008; n. 348 e 349 del 2007; mentre per la perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, v. la sentenza n. 80 del 2011.)

In particolare, la Corte Costituzionale ha altresì spiegato quali sono i parametri interpretativi che debbono condurre l'interprete - e cioè anzitutto il giudice - nel senso di rendere effettivamente tutelati, nell'ordinamento interno, i diritti umani fondamentali cristallizzati nelle norme convenzionali, così come interpretate dalla Corte Edu: "Con riferimento ad un diritto fondamentale garantito anche dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. In particolare, la Corte non può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. L'obiettivo di massima espansione delle garanzie deve essere conseguito attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che tutelano i medesimi diritti protetti a livello convenzionale e nel necessario bilanciamento con altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, suscettibili di essere incisi dall'espansione di una singola tutela. La protezione dei diritti fondamentali deve, dunque, essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, e la realizzazione di un equilibrato sistema di tutela è demandata, per gli ambiti di rispettiva competenza, al legislatore, al giudice comune e al giudice delle leggi. Il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali. Resta fermo che la Corte costituzionale non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione, ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione

della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni compiute dalla Corte in tutti i giudizi di sua competenza". (Corte Costituzionale sent. 317/2009)

4. Pertanto, in ragione dell'accertamento effettuato dalla Corte EDU e per gli effetti che il medesimo spiega nell'ordinamento interno, si deve dunque concludere che:

i) le pene ed i trattamenti in carcere dei detenuti ed internati in Italia si consumano quotidianamente in violazione dell'art. 3 della CEDU - norma immediatamente precettiva recepita nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 della Costituzione - che vieta pene e trattamenti inumani e degradanti;

ii) il divieto convenzionale di pene e trattamenti inumani e degradanti trova riscontro nelle norme costituzionali italiane ed in particolar modo nell'art. 27, comma 3 della Costituzione, interpretato, così come insegnato dalla Corte Costituzionale, nel senso di sviluppare al massimo la garanzia di tutela del diritto fondamentale riconosciuto nella CEDU;

iii) la violazione del divieto di cui all'art. 3 della CEDU incide altresì su altri diritti delle persone detenute e/o internate - pure riconosciuti e tutelati dalla Carta Costituzionale - quali esemplificativamente lo spettro dei diritti della personalità di cui all'art. 2, il diritto alla pari dignità sociale di cui all'art. 3 ed il diritto alla salute di cui all'art. 32;

iv) la lesione dei citati diritti che la popolazione detenuta sopporta quotidianamente è tale da determinare un ingiusto danno: si tratta di lesioni talmente gravi e profonde alla dignità umana che non possono affatto essere definite coesistenziali alla privazione della libertà personale, ma che, al contrario, si caratterizzano per essere state considerate dalla Corte EDU contrarie al senso di umanità.

5. Nelle more dell'adozione, da parte delle competenti Autorità legislative ed esecutive, dei provvedimenti adeguati per far fronte a quanto intimato dalla Corte EDU, è compito dei giudici - sottoposti soltanto alla legge e non certo chiamati a supplire, con scelte dettate dall'opportunità politica, alle inadempienze degli altri poteri dello Stato - evitare che si perpetrino e/o si perpetuino, in relazione alla situazione del singolo imputato/condannato, la gravissima violazione del diritto umano fondamentale a non subire, in stato di restrizione della propria libertà personale, trattamenti e pene inumane e degradanti, cioè, per quanto sopra detto a non subire pene e trattamenti illegali.

La nuova situazione venutasi a determinare all'esito dell'adozione della Corte EDU della citata sentenza - salvo che per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale da parte di due Tribunali di Sorveglianza in relazione all'art. 147 c.p. ed in riferimento agli artt. 2,3,27,117 Costituzione, e su cui si tornerà appresso - non pare abbia inciso sulle valutazioni operate dai 'giudici che procedono', in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, né da parte del PM,

competente, a' sensi degli artt. 655 e seg. c.p.p. a dare esecuzione alle sentenze di condanna.

Quanto sopra nonostante gli auspici della Corte EDU che pertanto paion essere caduti nel vuoto.

Invero, per quanto a conoscenza degli scriventi, la sentenza Torreggiani, ad oltre tre mesi dalla data della irrevocabilità, ha prodotto:

i) una circolare indirizzata ai magistrati del Procuratore Capo di Milano nella quale si esortavano i PM di Milano a tener conto, sia in tema di misure cautelari, sia in fase di esecuzione, degli auspici rivolti dalla Corte ai magistrati italiani;

ii) due ordinanze, sostanzialmente identiche quanto ai motivi di diritto, la prima del 13.02.2013 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, la seconda del 12.03.2013 del Tribunale di Sorveglianza di Milano, con le quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale per lo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede la possibilità, per il Tribunale di Sorveglianza, di sospendere l'esecuzione della pena nel caso in cui la pena sia da espiare in condizioni inumane e degradanti (sia cioè essa stessa una pena illegale).

Si tratta di tentativi meritori, nei casi delle questioni sollevate dai Tribunali di Sorveglianza, finalizzati a creare, per via pretoria, dei rimedi *extra ordinem*, stante l'intollerabilità e la flagranza della situazione, in una con l'intollerabile inerzia delle autorità preposte a rispondere alle gravi censure della Corte di Strasburgo.

Si tratta, però, di tentativi parziali, intrapresi gioco forza a seguito della proposizione di istanze ex art. 147 c.p. da parte dei condannati, in entrambi i casi già peraltro detenuti.

In entrambe le ordinanze viene in particolar modo evidenziata la inderogabilità del divieto di sottoporre i detenuti o gli internati a trattamenti contrari al principio di umanità: *"come sancito dagli artt. 27, comma 3 Cost. e 117, co. 1, Cost., nella parte in cui, con riferimento a quest'ultima norma, viene recepito l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretata secondo i principi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo che ha individuato i parametri di invivibilità minima secondo i quali una detenzione può definirsi "trattamento inumano e degradante". Trattasi, infatti, di una norma di jus cogens, che non prevede alcun tipo di eccezione o deroga in quanto accorda il diritto di non essere sottoposti a tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti di una protezione assoluta, non suscettibile di deroga, neppure in caso di guerra o qualora sussista un pericolo pubblico per la nazione o in caso di lotta al terrorismo o al crimine organizzato, come si ricava dall'art. 15, comma 2, CEDU.*

La norma **impone** dunque degli obblighi di protezione dei cittadini a fronte di condotte contrarie all'art. 3 CEDU, sia nel caso in cui le stesse siano commesse da privati, sia laddove la vittima delle stesse sia un soggetto 'affidato' alla custodia dello Stato nelle sue varie articolazioni, come accade quando la stessa si trova in carcere.

L'attribuzione di pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo (art. 6, comma 1, TUE Trattato di Lisbona: "L'unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 , adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei

trattati”) e l’adesione dell’Unione alla CEDU (art. 6, co. 2, TUE: “L’Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali [...] i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”) determina, com’è noto, un vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone. E’ consentito, dunque, ai giudici nazionali di invocare le norme sovranazionali- fatte proprie dal trattato e come interpretate dalle supreme corti - come ulteriori parametri di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali. Le norme cc.dd. ‘interposte’ divengono a loro volta canone di valutazione e dunque entrano a far parte interamente di uno dei termini della questione di costituzionalità.” (Ord. n. 928/2013 SIUS del 12.03.2013, TDS di Milano; analoga a Ord. 179/2013 del 13.02.2013, TDS di Venezia).

I magistrati dei menzionati Tribunali di Sorveglianza, poi, nel corpo dell’ordinanza danno atto, conformemente all’insegnamento della Corte Costituzionale, del loro tentativo di individuare soluzioni al caso mediante la lettura costituzionalmente orientata delle norme interessate e scrivono: “Al divieto costituzionale di trattamenti contrari al senso di umanità fa riscontro una disciplina codicistica che non sembra prevedere che l’esecuzione della pena detentiva debba avvenire nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.”

Traggono questo (erroneo) convincimento a seguito però dell’analisi effettuata sul dato letterale del solo art. 147 c.p. (peraltro ‘la scelta’ della disposizione di cui all’art. 147 c.p., che prevede la sospensione facoltativa della esecuzione della pena, a fronte dell’accertata inesistenza del pericolo di commissioni di altri delitti si pone in evidente contraddizione con quanto affermato circa la cogenza del divieto di cui all’art. 3, anche in caso di guerra, lotta al terrorismo, ecc.), ritenuto tassativo e non ampliabile al di là dei casi previsti.

6. Sennonché, a ben guardare - ed il punto potrà essere di sicuro interesse sia per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sia per le valutazioni del Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa - l’ordinamento offre già risposte idonee ad evitare che quotidianamente nuove persone, imputate o condannate, vengano sottoposte a pene o trattamenti inumani e degradanti, poiché è principio chiaro, ancorché inespresso a livello testuale nel diritto positivo, ma reso evidente dalla Corte Costituzionale, che l’unica pena e/o misura custodiale che lo Stato può legittimamente pretendere di eseguire, attraverso gli ordini legittimi dell’Autorità Giudiziaria, è quella legale, ed è sui contorni del carattere di legalità della pena che occorre offrire una lettura costituzionalmente orientata.

Lettura oggi chiara ed irrevocabile a seguito della Sentenza cd. Torreggiani della Corte EDU.

E’ dunque sufficiente convenire - e non si vede come si possa seriamente dissentire - sulla circostanza per la quale quando il codice penale parla di *pena detentiva* si riferisce *esclusivamente* a quella *legale* e cioè, anzitutto, *conforme alla Costituzione, all’art. 3 CEDU, nonché a quelle norme consuetudinarie, formatesi nell’ambito del diritto internazionale, che sono poste a tutela di valori considerati*

fondamentali, a cui non si può in nessun modo derogare e che vanno sotto il nome di jus cogens.

7. Per effetto della situazione venutasi a creare all'esito della sentenza della Corte EDU, allora, non si profila affatto un contrasto tra norme interne e norme sovranazionali, bensì, molto più semplicemente, come testualmente scritto dalla Corte di Strasburgo, l'incompatibilità della situazione di fatto con le norme della CEDU.

Non esistono, infatti, nell'ordinamento, norme che autorizzano l'esecuzione di *pene illegali*; non esistono, nell'ordinamento, norme che consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare *illegale*, non esistono norme che legittimano *trattamenti inumani e degradanti*, accertati, in fatto, come strutturalmente esistenti nel nostro Paese a causa del sovraffollamento di pressoché tutte le carceri.

Non v'è dunque alcun conflitto tra norme interne e norme sovranazionali, ma v'è solo la necessità di interpretare le norme interne alla luce del portato - oramai intangibile - della *sentenza pilota* dei giudici di Strasburgo.

Pur considerando l'indubbia rilevanza dei valori di difesa e sicurezza sociale, non sembra seriamente revocabile in dubbio la necessità di considerare cedevoli tali valori ove raffrontati alla necessità di non violare i diritti umani fondamentali di qualsiasi individuo sui quali, per definizione, non è consentito in alcun modo di transigere.

A ragionar diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento una intollerabile e pericolosissima variabile alla potestà punitiva dello Stato cui sarebbe consentito di valicare i limiti, invero invalicabili, del necessario uguale rispetto della dignità umana, riconosciuto e garantito ad ogni individuo - anche se imputato o condannato - finanche per reati gravissimi - dalla Carta Costituzionale (art. 3) e dalle Carte sovranazionali dei diritti umani fondamentali. Oggi lo si tollera per motivi di 'opportunità', domani lo si potrebbe tollerare per motivi politici, o per motivi razziali, come la purtroppo ancora troppo recente storia del paese insegna.

A livello comparato la Corte Federale della California, nel 2009, ordinò al Governatore dello Stato di liberare oltre 40.000 detenuti e nel 2011 la Corte Costituzionale Tedesca ha stabilito il principio della superiorità del diritto alla dignità della persona rispetto alla esecuzione della pena, imponendo come prioritario: *"l'obbligo della tutela della dignità umana"* e pertanto *"l'obbligo dello Stato di rinunciare immediatamente all'attuazione della pena nel caso concreto di detenzioni non rispettose della dignità umana"*, ritenendo legittimo, come pure ricordato nelle ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza di Venezia e Milano, sia la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, sia la provvisoria paralisi dell'ordine di carcerazione.

E pare proprio che su questo campo l'ordinamento già appresti tutte le necessarie risposte.

L'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pm competente per l'esecuzione, difatti, in conseguenza della accertata e dichiarata incompatibilità dello stato di sovraffollamento delle carceri Italiane con il divieto di cui all'art. 3 CEDU, non può prescindere, nell'ambito delle attività officiose demandate al Pm dal comma 1 dell'art. 655 c.p.p., da un accertamento preventivo circa la effettiva



disponibilità di posti conformi agli standard minimi individuati dalla Corte di Strasburgo.

In presenza della consapevolezza circa la sottoposizione del condannato ad una pena vietata dall'art. 3 della CEDU il PM **ha il dovere imposto dalle norme giuridiche** di cui al medesimo art. 3 CEDU, dall'art. 27, comma 3, Cost., dall'art. 117 Cost., **di paralizzare provvisoriamente l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, essendo esente da qualsivoglia responsabilità circa ipotetici reati omissivi per effetto del comma 1 dell'art. 51 c.p.**

Diversamente il Pm darebbe corso, consapevolmente, ad un ordine illegittimo perché mirante a sottoporre il condannato ad una pena *illegale* e teoricamente suscettibile di integrare gli estremi del delitto di abuso d'ufficio nei confronti del condannato.

Circostanza, quest'ultima, non priva di conseguenze giuridiche in ordine alla successiva condotta del Direttore dell'Istituto che, pur essendo consapevole di non poter garantire una *pena legale* al condannato, esegue l'ordine illegittimo e lo accoglie nell'Istituto sovraffollato.

Mutatis mutandi - seppur con minori problematiche attesa la disciplina codicistica delle misure cautelari custodiali e la conseguente possibilità di ovviare alla custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari - le precedenti considerazioni debbono valere anche nei confronti dei giudici, e quindi statisticamente anzitutto nei confronti dei GIP, che, richiesti dai PM, debbono deliberare in ordine all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

8. Per tutto quanto sopra

SI DIFFIDANO

tutti i Procuratori Capo, i Presidenti degli Uffici GIP, i Presidenti di Tribunale della Repubblica Italiana a voler conformare - mediante la doverosa e necessaria riorganizzazione del lavoro degli uffici - l'emissione degli ordini di esecuzione pena e delle ordinanze applicative di misure cautelari custodiali agli artt. 3 della CEDU, 27, comma 3, e 117 Costituzione della Repubblica Italiana. In tal senso, mediante la definizione di nuovi modelli di lavoro, sarà necessario che l'Autorità procedente verifichi, prima dell'emissione di un ordine di esecuzione o dell'esecuzione di una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, la disponibilità da parte delle Case di reclusione e/o delle Case circondariale a poter accogliere il destinatario dell'ordine in condizioni tali da non violare il precetto di cui all'art. 3 della CEDU e, per il caso negativo, sarà necessario per l'Autorità procedente sospendere l'ordine di esecuzione e/o disporre ed eseguire una diversa misura custodiale (es. arresti domiciliari).

Allo stesso modo

SI DIFFIDANO

tutti i Direttori delle Carceri della Repubblica Italiana a voler informare **doverosamente i Procuratori della Repubblica, i Presidenti di Tribunale, i**

Presidenti degli Uffici GIP, in ordine alla possibilità/impossibilità di accogliere, presso l'Istituto diretto, i destinatari dell'ordine in condizioni tali da non violare l'art. 3 CEDU e l'art. 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana e, in caso di persistenza dell'ordine, unitamente alla riscontrata impossibilità di poter garantire trattamenti conformi agli artt. 3 CEDU e 27, comma 3 Cost., a voler rifiutare il compimento di un ordine illegittimo.

Infine

SI DIFFIDANO

tutti i Magistrati di Sorveglianza della Repubblica Italiana, per il tramite dei Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di tutta Italia, istituzionalmente preposti a garantire i diritti dei detenuti, a voler informare il DAP, i Procuratori della Repubblica, i Presidenti degli uffici Gip, in ordine alla condizione di sovraffollamento in cui versano i singoli istituti di pena di propria competenza, al fine di garantire il rispetto degli artt. 3 CEDU e 27, comma 3, Costituzione.

Operando diversamente vi sarebbe la consapevolezza, da parte dei soggetti destinatari della presente diffida, di ordinare l'esecuzione e/o di concorrere nell'esecuzione di una pena illegale o di disporre una misura cautelare del pari illegale.


Né ci si potrà fermare davanti ad una ritenuta inopportunità, nel caso di specie, di un agire conforme alla legge, come insegnano, meritoriamente, provvedimenti doverosi della magistratura italiana, pur astrattamente e da più parti non ritenuti opportuni, quali quelli assunti, esemplificativamente, nei noti casi Abu Omar e ILVA.

La presente viene inviata altresì all'Ecc.mo Capo dello Stato nella sua qualità di Presidente del CSM e al Ministro della Giustizia quale titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei Magistrati.

Viene altresì inviata al Commissario per i diritti umani del Consiglio D'Europa e alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, ciascuno per le proprie opportune valutazioni.

Roma, 18.09.2013

Marco Giacinto Pannella



Avv. Giuseppe Rossodivita

